



Notaio

Luigi Pomponio

Repertorio n. 209

Raccolta n. 97

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventiquattro aprile duemiladodici, in Palo del Colle (BA) al Corso Vittorio Emanuele n. 16, nel mio studio, alle ore diciannove e minuti quindici.

Innanzi a me Dott. Luigi POMPONIO, Notaio residente in Palo del Colle, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bari,

SI COSTITUISCONO

- **BRINDICCI Giovanni**, nato a Bari il 24 ottobre 1979, con domicilio in Bitonto alla Piazza Aurelio Marena n. 22, codice fiscale BRN GNN 79R24 A662R;
- **BOVE Giacomo**, nato a Bitonto (BA) il 24 febbraio 1975, con domicilio in Bitonto alla Via IV Traversa Amm. Vacca, codice fiscale BVO GCM 75B24 A893T;
- **LEPORE Graziano**, nato a Bari il 31 gennaio 1975, con domicilio in Bitonto alla Via Francesco Santoruvo n. 16, codice fiscale LPR GZN 75A31 A662R;
- **MARTUCCI Michele**, nato a Bitonto il 23 settembre 1980, con domicilio in Bitonto alla Via Dr. Sulmone Calia n. 48, codice fiscale MRT MHL 80P23 A893Z;
- **PALMIOTTO Matteo**, nato a Bari il 22 luglio 1980, con domicilio in Bitonto alla Via Piave n. 80, codice fiscale PLM MTT 80L22 A662D;
- **TAMMA Domenica Monica**, nata a Bari il 16 gennaio 1979, con domicilio in Bitonto al Viale Giovanni XXIII n. 195, codice fiscale TMM DNC 79A56 A662M;
- **RASO Francesco**, nato a Bari il 26 luglio 1977, con domicilio in Palo del Colle alla Via Verdi n. 73, codice fiscale RSA FNC 77L26 A662V;
- **RUGGIERO Matteo**, nato a Grumo Appula (BA), il 15 settembre 1976, con domicilio in Bitonto, alla Via Palombaio n. 14, codice fiscale RGG MTT 76P15 E223C;
- **GIAMMARELLI Gloria Giuseppina**, nata a Bitonto il 6 giugno 1983, con domicilio in Bitonto alla Via Tenente Modugno n. 20, codice fiscale GMM GRG 83H46 A893C.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti i quali mi richiedono di ricevere il presente atto regolato dai seguenti articoli:

-- Articolo 1 --

I componenti, in memoria dell'Avvocato Giuseppe Napoli, dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, la libera associazione forense privata con denominazione "**Associazione Giovani Avvocati Giuseppe Napoli**" per brevità "**A.G.AVV.**".

-- Articolo 2 --

L'associazione ha sede in Bitonto (BA) alla Via Giacomo Matteotti n. 89.

-- Articolo 3 --

L'associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di

Registrato a Bari

il 14/05/2012

al n. 12752

rappresentare, promuovere e rafforzare la tutela dei propri iscritti e dei loro interessi, in particolare per la realizzazione di una rappresentanza unitaria dell'Avvocatura italiana, come meglio precisato nello statuto associativo di seguito riportato.

-- Articolo 4 --

In deroga alle norme statutarie i costituiti nominano per un periodo di tre anni da oggi e dunque con scadenza al 24 aprile duemilaquindici

a) Membri del Consiglio Direttivo:

- Avv. Brindicci Giovanni quale Presidente;
- Avv. Bove Giacomo quale Vice Presidente;
- Avv. Lepore Graziano quale Segretario;
- Dott. Palmiotto Matteo quale Tesoriere;
- Avv. Tamma Domenica Monica quale consigliere;

b) Membri effettivi del Collegio dei Probiviri:

- Avv. Martucci Michele quale Presidente del Collegio;
- Avv. Giammarelli Gloria Giuseppina;
- Avv. Raso Francesco;

c) Membro supplente del Collegio dei Probiviri:

- Dott. Ruggiero Matteo.

-- Articolo 5 --

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in euro 50,00 (cinquanta/00).

Il patrimonio iniziale dell'associazione è, pertanto, fissato in euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00).

Il patrimonio dell'associazione sarà, inoltre, rappresentato dalle quote associative dei futuri aderenti, dai contributi, oblazioni, liberalità degli associati e di terzi in genere, nonché dai beni acquistati con tali contributi, come specificato nello statuto associativo.

-- Articolo 6 --

L'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione sono regolati dalle norme qui di seguito riportate (denominate "statuto sociale").

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

(d'ora in avanti denominate Statuto Sociale)

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una libera associazione forense privata con la denominazione: **"Associazione Giovani Avvocati Giuseppe Napoli" per brevità "A.G.AVV."**.

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Bitonto (BA) alla Via Giacomo Matteotti n. 89.

Articolo 3 - SCOPI

L'associazione non ha fini di lucro. Gli scopi dell'Associazione, che è apartitica e aconfessionale e svolge la sua attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi

movimento politico o altra organizzazione sociale, sono i seguenti:

a) rappresentare, promuovere e rafforzare la tutela dei propri iscritti e dei loro interessi, in particolare per la realizzazione di una rappresentanza unitaria dell'Avvocatura italiana. Rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa della categoria al fine di rendere gli associati partecipi collettivamente della difesa dei propri diritti, in particolare quali lavoratori autonomi intellettuali;

b) Operare per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini e presupposto fondamentale del sistema democratico, nel rispetto dei valori e dei principi posti dalla Carta Costituzionale ed in armonia con le norme della Comunità Europea, in rapporto collaborativo con le altre associazioni forensi presenti sul territorio nazionale ed in accordo con le Associazioni già presenti nel territorio del distretto, partecipando ad organismi nazionali e internazionali;

c) Operare affinché, in esplicazione dei principi fondamentali suddetti, si realizzi un modello giurisdizionale unico che, nell'equilibrio delle separate funzioni dell'avvocatura e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità;

d) Operare affinché, in esplicazione dei principi fondamentali indicati, si realizzi piena collaborazione e unità di intenti fra i giovani iscritti presso l'Albo degli Avvocati ed il Registro dei Praticanti tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

e) Operare affinché si attui concretamente il riconoscimento del rango costituzionale dell'esercizio della difesa e si giunga alla costituzione dell'Avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano la Giustizia, sia alla gestione dell'Amministrazione Giudiziaria a livello nazionale e territoriale;

f) Operare affinché siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli iscritti, attraverso una rigorosa formazione professionale dei giovani che si avviano alla professione forense, un costante aggiornamento, il perfezionamento di un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale per i giovani professionisti forensi ed un rigoroso controllo dell'esercizio professionale sulla base di codificata deontologia;

g) Promuovere ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo a tutela dei più deboli.

Articolo 4 - ATTIVITA'

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali, l'Associazione Forense potrà:

- a) Promuovere ed organizzare iniziative culturali, manifestazioni di qualsiasi tipo, anche promuovendo proteste pacifiche e civili nelle forme più opportune, in ambito locale e nazionale;
- b) Curare ed editare pubblicazioni periodiche od occasionali, redigere notiziari, bollettini, comunicati, disporre sia in proprietà che in concessione di mezzi multimediali quali radio, televisione, collegamenti e siti internet od altre reti informatiche, ed in genere utilizzare ogni altra forma di comunicazione, in particolare verso la stampa locale, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e locale (con particolare riferimento alle leggi n. 461/1981, n. 62/2001, loro successive modifiche ed integrazioni), ed in conformità ai principi di deontologia forense;
- c) Partecipare ad Enti, Associazioni e Fondazioni su scala territoriale, regionale, nazionale od internazionale che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promuovendone anche la costituzione;
- d) Promozione e valorizzazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche e giuridiche del territorio e, nello specifico: sviluppo, assistenza, tutela, formazione ed informazione riguardante temi di rilevanza locale, nazionale ed internazionale;
- e) Promozione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente e non nei confronti dei fenomeni sociali, storici e culturali;
- f) Promozione ed assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza tra gli associati, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e giuridiche tipiche del territorio;
- g) Attività finalizzate alla conoscenza dei fenomeni giuridici ed agli scambi culturali;
- h) Apertura e gestione di circoli e sedi per i propri soci per la promozione degli scopi associativi;
- i) Acquisizioni in uso a qualunque titolo di immobili di ogni genere al fine di promuovere e perseguire le attività associative;
- l) Attività di gestione in via diretta e/o mediata, a mezzo di associazioni, di enti pubblici e privati collegati e/o consorziati, di immobili, musei, teatri, luoghi di pubblico interesse, oltre che di immobili ad uso privato e/o diverso, il tutto per il perseguimento delle attività di promozione sociale e giuridica innanzi indicate.

L'Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività aderente agli scopi sociali: le iniziative sono di regola rivolte agli associati ed agli altri soggetti che hanno titolo per divenirne soci ed in singoli casi potrà essere autorizzata la partecipazione di non associati ed

autorità.

Articolo 5 - ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari e nel Registro dei Praticanti di Bari, con particolare attenzione rivolta al circondario di Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo.

Il Consiglio Direttivo valuterà all'atto dell'ammissione che sussistano i requisiti ed in particolare il concreto ed effettivo esercizio della professione o che tali requisiti siano esistiti in caso di quiescenza.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, espulsione, per il mancato versamento della quota annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui tale quota si riferisce, senza necessità di messa in mora.

Articolo 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci dell'associazione hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; solo gli Avvocati e i Praticanti godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno, alle condizioni di cui alle norme del presente statuto, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati sono tenuti: all'osservanza delle norme dello Statuto dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi rappresentativi, all'osservanza dei principi dell'etica professionale, alla collaborazione personale per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ed al versamento delle quote associative.

Articolo 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali, nella misura annualmente stabilita dall'assemblea dei soci nel bilancio di previsione, e da ogni altro contributo da chiunque versato per l'attuazione degli scopi sociali; esso è altresì costituito da qualsiasi cespite acquistato o ricevuto in donazione destinato o destinabile all'attuazione degli scopi sociali.

Gli esercizi finanziari dell'associazione coincidono con l'anno solare: è obbligatorio per il Consiglio direttivo redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare le risorse economiche disponibili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; è vietato distribuire dette risorse disponibili o avanzi di gestione agli associati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio di questa deve essere

devoluto a cura dei liquidatori - salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altra associazione avente finalità benefiche o analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito, in conformità dell'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'uniforme applicazione della normativa in materia di enti non commerciali.

Articolo 8 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) L'Assemblea;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente;
- D) Il Segretario;
- E) Il Collegio dei Proviviri.

Articolo 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed è presieduta dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga opportuno e deve convocarla ogni qualvolta almeno 1/10 (un decimo) degli associati ne faccia richiesta scritta formulando gli argomenti per l'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata su ordine del giorno mediante comunicazione diretta agli iscritti con raccomandata, e-mail o fax da inviare almeno sette giorni prima dell'adunanza, delibera a maggioranza dei votanti. Solo gli Avvocati ed i Praticanti in regola con il pagamento delle quote annuali sono ammessi a partecipare al voto in assemblea o personalmente o a mezzo di delega scritta rilasciata esclusivamente ad altro associato; ciascun associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

Per la modifica del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea provvede all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri e di eventuali rappresentanti dell'Associazione, in altre associazioni regionali o nazionali od internazionali cui l'Associazione stessa partecipa; l'assemblea determina le quote di iscrizione e contributo necessarie per l'attività dell'Associazione dovute annualmente dagli iscritti, approva bilanci preventivi e consuntivi, e delibera su qualunque altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà dichiarare la decadenza del Segretario e/o

del Consiglio Direttivo, su mozione motivata presentata da almeno un quinto degli iscritti.

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri e dura in carica 3 (tre) anni, ogni membro è eleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:

A. Il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio, ne promuove l'attività e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

B. Il Vice presidente ha funzione Vicaria, sostituendo il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

C. Il Segretario ha la funzione di assistere e verbalizzare le delibere del Consiglio Direttivo.

D. Il Tesoriere ha la consegna della cassa, provvede alle entrate ed alle uscite e presenta lo schema del bilancio, preventivo e consuntivo al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, le cui decisioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa rispondente ai fini dell'Associazione e presenta all'Assemblea il bilancio annuale per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo controlla le qualifiche formali dei richiedenti l'adesione all'Associazione, potendo delegare questo compito ad uno dei Consiglieri.

Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere disciplinare nei confronti degli iscritti per la violazione dei doveri associativi. I provvedimenti disciplinari sono formulati sotto le forme della censura e della esclusione e debbono essere adottati, previa audizione dell'interessato, entro trenta giorni da quando il Consiglio Direttivo ha avuto notizia dei fatti per cui il provvedimento è richiesto. Il Consiglio Direttivo può inoltre dichiarare la decadenza dei propri membri che per tre riunioni consecutive abbiano disertato le riunioni, senza valido motivo. Avverso ognuno dei provvedimenti di questo comma è ammesso reclamo al Collegio dei probiviri, con atto scritto, da depositarsi entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

E' in facoltà del Consiglio rilasciare deleghe a singoli consiglieri per rappresentare l'associazione all'esterno in sostituzione e/o congiuntamente al Presidente.

Articolo 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, dura in carica 4 (quattro) anni, ogni membro è eleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio ambito il suo Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide sui reclami contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, in caso di reiezione di una domanda di iscrizione e nel caso di dichiarazione di decadenza di uno dei suoi membri, previa audizione degli interessati, deliberando a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri controlla la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e, in caso di inerzia dello stesso, può indire l'Assemblea.

Al Collegio dei Probiviri è affidata l'interpretazione del presente statuto e la sorveglianza sulla sua esatta applicazione.

Articolo 12 - SOSTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

I componenti di tutti gli Organi Collegiali, in caso di dimissioni, decadenza od incapacità, saranno sostituiti dagli associati che seguono nella graduatoria delle relative elezioni ed in mancanza come risulteranno dalle elezioni suppletive che dovranno essere indette dal Consiglio Direttivo immediatamente dopo il verificarsi delle suddette condizioni. Fino alla nomina dei nuovi membri gli organi restano in carica con potere di agire senza alcun limite. In caso di cessazione per scadenza del termine, i componenti di ciascun organo restano in carica in regime di prorogatio per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi membri.

Articolo 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti degli associati).

La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con tutti i poteri di gestione e di disposizione; sono applicabili, per quanto di ragione, gli articoli da 11 a 15 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 14 - MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Segretario o da tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli iscritti.

La proposta di modifiche deve essere formulata per iscritto e preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo che deve indire l'Assemblea.

Le modifiche sono approvate dall'Assemblea come già previsto all'Articolo 9 del presente atto.

Articolo 15 - SOCI FONDATAORI

Soci fondatori dell'Associazione sono:

- Avv. Brindicci Giovanni,
- Avv. Bove Giacomo,
- Avv. Lepore Graziano,

- Avv. Martucci Michele,
- Dott. Palmiotto Matteo,
- Avv. Tamma Domenica Monica,
- Avv. Raso Francesco,
- Dott. Ruggiero Matteo,
- Avv. Giammarelli Gloria Giuseppina.

Possono inoltre essere nominati soci onorari per particolari meriti e soci sostenitori, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. I soci onorari e sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea.

Articolo 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto valgono le norme di legge, ove compatibili con il presente statuto.

-- Articolo 7 --

Per il presente atto l'**imposta di bollo** verrà assolta ai sensi del D. Lgs. n. 463 del 18 dicembre 1997, sue successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22.02.2007.

-- Articolo 8 --

I costituiti, preso atto dell'informativa avuta da me Notaio ai sensi del codice approvato con D. Lgs. n. 196/2003, prestano il proprio **consenso al "Trattamento dei dati personali"**.

-- Articolo 9 --

Le spese del presente atto consequenziali cedono come per legge. Il presente atto è sottoscritto alle ore venti e minuti quarantacinque.

Richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su cinque fogli per diciotto facciate, del quale ho dato lettura ai costituiti che dichiarano di approvarlo.

Firmato:

Giovanni BRINDICCI, Giacomo BOVE, Graziano LEPORE, Michele MARTUCCI, Matteo PALMIOTTO, Domenica Monica TAMMA, Francesco RASO, Matteo RUGGIERO, Gloria Giuseppina GIAMMARELLI, Luigi POMPONIO Notaio (Segue Sigillo)